



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VIII
STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Roma, 10 giugno 2019

Orientamento
(ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016)

Oggetto: Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito "TUSP").

L'art. 11, comma 3, del TUSP, prevede che la delibera assembleare di nomina dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia trasmessa alla Struttura per l'indirizzo, il monitoraggio ed il controllo sull'attuazione del medesimo Testo unico, oltre che alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

Il comma 6 del succitato articolo dispone che *"con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. [...] Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario"*.

Tuttavia, ai sensi del comma 7 del citato art. 11 del TUSP, *"fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto*

2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166”.

L'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge sopra richiamato prescrive che *“il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*.

Alla luce del quadro normativo su delineato, in attesa del perfezionamento dell'*iter* di adozione del decreto di cui al richiamato articolo 11, comma 6, del TUSP, la Struttura ha analizzato le delibere assembleari finora ricevute, ponendo particolare attenzione, tra l'altro, all'ammontare dei compensi stabiliti per il suddetto organo.

Ad esito delle istruttorie condotte, essa ha richiesto ad alcune società di fornire *“ogni documentazione reputata utile a verificare il rispetto dei limiti individuati dal citato art. 11, comma 7, del TUSP”*.

Prendendo spunto dal tenore delle risposte giunte, si evidenziano di seguito le principali criticità riscontrate dalle società in applicazione del menzionato art. 4, comma 4, e, con riferimento a queste, si forniscono alcuni chiarimenti ed indicazioni.

- **Perimetro soggettivo di applicazione del tetto massimo ai compensi dell'organo amministrativo**

Per l'individuazione del compenso annuo massimo che può essere deliberato in favore dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, il TUSP, rimandando all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, sembrerebbe far riferimento esclusivamente al limite ivi indicato e non anche al relativo perimetro soggettivo di applicazione, stante l'espressa abrogazione ad opera del medesimo Testo unico (art. 28, comma 1, lettera o)), del primo periodo del citato comma dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 ove tale perimetro era indicato.

Pertanto, la soglia sopra menzionata si applicherebbe agli organi amministrativi di tutte le società a controllo pubblico, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del TUSP, e non soltanto alle *“società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato”* (art. 4, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto legge).

Tale avviso trova ulteriore riscontro nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 100/2017, contenente *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, in cui si precisa che *“i limiti e*

i criteri applicabili ai compensi degli organi amministrativi e di controllo delle società, già previsti dalla normativa vigente e confermati dalla costante giurisprudenza in materia, restano in vigore e si applicano a tutte le società a controllo pubblico”.

La tassatività del vincolo indicato dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, è peraltro ribadita da diverse deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (tra le altre, deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata, n. 10/2018/PAR, del 29 marzo 2018).

- **Elementi costitutivi del compenso dell'organo amministrativo**

Dall'analisi delle suddette delibere, è emersa spesso l'impossibilità di stabilire *ex ante* la congruità dei compensi rispetto alle disposizioni sopra esposte, principalmente per due ordini di motivazioni:

- la mancata indicazione, nell'apposita sezione della Nota integrativa ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, della quota parte degli oneri previdenziali ed assistenziali riconducibili espressamente all'organo amministrativo;

- la previsione di compensi costituiti da una quota fissa e da una parte variabile, rappresentata generalmente da gettoni di presenza ovvero da emolumenti accessori commisurati ai risultati di esercizio che saranno conseguiti dalle società.

Al riguardo, fermo restando che il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di “euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico” (art. 11, comma 6, del TUSP), ai fini della definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del TUSP, rilevano, in via generale, le seguenti componenti:

- i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla *performance* aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell'erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.

Non rientrano, invece, nell'ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all'espletamento di specifici incarichi.

In considerazione di quanto sopra, si invitano le società a controllo pubblico a dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del citato art. 11, comma 3, del TUSP, le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo.